

Smith+Nephew

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Allegato al Modello Organizzativo ex. D.Lgs 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione delle società in data 19 maggio 2025

INDICE

CLAUSE	PAGE
1. PREMESSA	1
2. DEFINIZIONI	1
3. DESTINATARI E POTENZIALI SEGNALANTI (A SEGUIRE, I “DESTINATARI” O “SEGNALANTE/I)	2
4. SCOPO	3
5. ESCLUSIONI	3
6. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	3
7. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA (“CANALE INTERNO”)	4
8. SEGRETAZIONE DEI DATI	5
9. TRATTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	5
10. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	6
11. TUTELA RISERVATA AL SEGNALANTE ED AGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	6
12. CONSERVAZIONE	9
13. PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEI MODELLI DI SEGNALAZIONE	10
14. SEGNALAZIONE ESTERNA	10
15. DIVULGAZIONE PUBBLICA	10

1. **PREMESSA**

Il presente Regolamento ha la finalità di disciplinare il processo di segnalazione delle violazioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

2. **DEFINIZIONI**

- «A.N.A.C.»: Autorità Nazionale Anticorruzione

- «Comportamenti Ritorsivi» o «Ritorsioni»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante nonché ai Soggetti Tutelati, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

- «Dati identificativi»: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato

- «Dato personale»: qualunque informazione relativa ad una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, anche mediante un numero di identificazione personale

- «Decreto di recepimento» o «Decreto Whistleblowing»: il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, di recepimento della Direttiva, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*

- «Destinatari» o «Segnalante/i»: i soggetti, cui il presente Regolamento è rivolto e che pertanto possono effettuare segnalazioni ai sensi dello stesso, in conformità alla Direttiva e al Decreto di Recepimento

- «Direttiva»: Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la *“Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”*

- «Responsabile»: soggetto destinatario della segnalazione, competente a trattarla.

- «Società» definisce la società Smith+Nephew S.r.l. (S+N)

- «Soggetti Tutelati»: i soggetti che beneficiano delle tutele previste dalla Direttiva, dal Decreto di Recepimento e, quindi, dal presente Regolamento

- «Trattamento dei dati»: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

- «Violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello Organizzativo adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico, delle procedure e delle altre norme interne che formano parte integrante del Modello;

- illeciti relativi all'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sia dell'Unione Europea che nazionali, indicati nell'allegato del Decreto Whistleblowing ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui ai numeri 2), 3) e 4).

3. **DESTINATARI E POTENZIALI SEGNALANTI (A SEGUIRE, I “DESTINATARI” O “SEGNALANTE/I)**

Il presente Regolamento si applica ai dipendenti/dirigenti della Società, nonché a coloro che sono legati alla Società da un rapporto contrattuale di consulenza, collaborazione o di affidamento di lavori, servizi o forniture e, in generale, ai soggetti che segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Più precisamente, possono effettuare segnalazioni:

- i Dipendenti, inclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D. Lgs. 81/2015 (e.g., rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, di apprendistato, di lavoro accessorio) e i lavoratori con contratti di prestazione occasionale (ex art. 54-*bis* del D.L. 50/2017), nonché i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato, inclusi i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non subordinata (es. avvocati, ingegneri);
- i tirocinanti e i volontari, anche non retribuiti;
- i fornitori di beni e servizi, nonché i liberi professionisti, i consulenti o clienti;
- gli azionisti, i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società o altri soggetti del settore pubblico o privato, anche nel caso in cui tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

I soggetti di cui sopra possono effettuare la segnalazione, e sono pertanto destinatari delle previsioni del Decreto di recepimento, anche: (i) nel caso in cui il relativo rapporto giuridico non sia ancora iniziato (i.e. i candidati), se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali; (ii) durante l'eventuale periodo di prova; e (iii) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (es. gli ex dipendenti), se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

4. **SCOPO**

L'Istituto del Whistleblowing costituisce uno strumento giuridico di tutela per coloro che vogliano segnalare possibili Violazioni rispetto alle quali si abbia il ragionevole sospetto o la consapevolezza che integrino illeciti, di cui hanno avuto testimonianza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Il presente Regolamento, ispirato alle indicazioni contenute nella Direttiva e nel Decreto di recepimento, è destinato a guidare i Destinatari che vogliano comunicare le predette condotte illecite e violazioni in totale sicurezza e in maniera confidenziale.

La *ratio* di tale Regolamento è quella di definire gli strumenti e le tutele in materia di segnalazione al fine di evitare che il soggetto, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

5. **ESCLUSIONI**

Il presente Regolamento non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di collaborazione/consulenza.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi del Segnalante, in mancanza di contenuto dettagliato e circostanziato che consenta l'istruttoria, saranno oggetto di archiviazione e non potranno essere tenute in considerazione per tutelare chi segnala illeciti.

6. **OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE**

Oggetto della segnalazione devono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico, delle procedure e delle altre norme interne che formano parte integrante del Modello;
- illeciti relativi all'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sia dell'Unione Europea che nazionali, indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui ai numeri 2), 3) e 4).

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto Segnalante sia venuto a conoscenza, anche in modo casuale, nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite;
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

7. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA ("CANALE INTERNO")

La segnalazione andrà inoltrata all'ODV della Società, alternativamente:

a) Avvalendosi del modello (Appendice A) da trasmettere:

- mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Avv. Giuseppe Aminzade, Presidente dell' ODV di Smith+Nephew S.r.l.

- via posta elettronica al seguente indirizzo, cui ha accesso esclusivamente l'OdV: giuseppe.aminzade@belex.com. Qualora la segnalazione venga effettuata via mail, la stessa e' da inviarsi esclusivamente dal proprio indirizzo di posta elettronica personale (rigorosamente non quello aziendale).

b) Tramite contatto telefonico o, su richiesta dell'interessato, tramite colloquio personale con l'Avv. Giuseppe Aminzade, Presidente dell'ODV di S+N, reperibile all'utenza telefonica +39 02 77113 1.

I citati canali sono progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire, nelle attività di gestione della segnalazione, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta dalla o comunque menzionata nella segnalazione, dei Soggetti Tutelati, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

8. SEGRETAZIONE DEI DATI

All'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante saranno secretati per tutta la durata del procedimento volto ad accertare la fondatezza della segnalazione.

La violazione degli obblighi di riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta dalla o comunque menzionata nella segnalazione e dei Soggetti Tutelati comporta la violazione del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società con la conseguente responsabilità disciplinare, in aggiunta all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative da parte di ANAC. La trasmissione della segnalazione a soggetti interni dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità dei predetti soggetti.

9. TRATTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE

a) Avviso di ricevimento

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione il Responsabile rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento.

Ad ogni segnalazione sarà assegnato da parte del Responsabile un codice identificativo, composto da numero progressivo seguito dall'anno.

b) Avvio dell'istruttoria

Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione, il Responsabile avvia l'istruttoria.

Il Responsabile mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

Il Responsabile deve, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di eventuali organi di controllo esterni.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, il Responsabile, sempre nel rispetto della riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta dalla o comunque menzionata nella segnalazione e dei Soggetti Tutelati, informerà l'Organo Amministrativo della Società, che provvederà alternativamente o congiuntamente, a seconda della natura dell'illecito, a:

- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- adottare i provvedimenti opportuni inclusa l'eventuale azione disciplinare;
- decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela della Società.

Nel caso in cui la segnalazione avente ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di violazione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società dovesse

risultare fondata, l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sollecita inoltre l'applicazione del Sistema Disciplinare previsto dal Modello Organizzativo e Gestionale adottato.

La segnalazione sarà senz'altro archiviata dal Responsabile nelle seguenti ipotesi, previa richiesta di integrazione o precisazione:

- infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- infondatezza a seguito dell'istruttoria;
- contenuto generico della segnalazione che non consente la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- segnalazione del tutto estranea rispetto all'oggetto del presente Regolamento, per la quale il Responsabile è privo di competenze;
- mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

c) Conclusione della procedura

La procedura deve concludersi entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Un avviso di conclusione del procedimento viene trasmesso al segnalante.

10. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

La tutela del whistleblower non è garantita quando è accertata, con sentenza anche non definitiva di primo grado, la responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa), ed in tali casi è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

11. TUTELA RISERVATA AL SEGNALANTE ED AGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

a) Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione e dei Soggetti Tutelati e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso del soggetto interessato, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Ogni trattamento dei dati personali, deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Decreto Legislativo n. 51 del 18 maggio 2018.

In particolare, i dati del Segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione e dei Soggetti Tutelati dovranno essere trattati dal Responsabile nonché dagli eventuali soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione:

- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- in modo lecito e secondo correttezza;
- nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi anche accidentali, di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito;
- garantendo l'esercizio dei diritti dell'interessato, di cui agli articoli 15 – 22 del GDPR (diritto di informazione; diritto di accesso; diritto di aggiornamento o rettifica; diritto di cancellazione; diritto di opposizione; diritto di revoca del consenso; diritto di opposizione; diritto all'oblio; diritto alla portabilità), con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Inoltre, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati.

L'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione e dei Soggetti Tutelati non può essere rivelata salvo i casi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 24/2023, in particolare:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare scaturito all'esito dell'istruttoria, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, ancorché conseguenti ad essa. Qualora la segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Qualora il Responsabile accerti l'assoluta necessità della conoscenza dell'identità del segnalante per la difesa del segnalato in seno al procedimento disciplinare, provvederà a raccogliergli il consenso; in caso il consenso venga negato, la segnalazione non sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare, salva l'utilizzabilità delle ulteriori evidenze istruttorie.

In ogni caso, la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e dagli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

b) Divieto di ritorsioni

Il Responsabile e i soggetti coinvolti nella trattazione della segnalazione dovranno adoperarsi affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di Comportamenti Ritorsivi.

Le tutele previste dal Decreto di recepimento, tra cui quella dai Comportamenti Ritorsivi, sono previste anche a beneficio;

- dei facilitatori, intesi come le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo dello stesso e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone (i **"Soggetti Tutelati"**)

Il Segnalante l'illecito e i Soggetti Tutelati non potranno, in ragione di tale segnalazione, essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa, anche solo tentata o minacciata, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, posta in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura distorsiva nei confronti del soggetto segnalante è vietata ai sensi degli art. 17 e 19 del Decreto di recepimento.

A titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 17 del Decreto di recepimento, costituiscono ritorsione le seguenti fattispecie, qualora poste in essere in ragione della segnalazione a danno del Segnalante e dei Soggetti Tutelati:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Tutelati può essere segnalata all'Autorità Nazionale Anticorruzione dall'interessato per l'adozione degli atti conseguenti sulla seguente piattaforma: [Whistleblowing - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 \(anticorruzione.it\)](https://www.anticorruzione.it/whistleblowing), e azionata presso l'Autorità Giudiziaria per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive lese.

Le misure di protezione previste dal presente paragrafo si applicano al Segnalante ed ai Soggetti Tutelati quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito della Direttiva e del Decreto Whistleblowing;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base delle modalità previste dal Decreto Whistleblowing e riportate nel presente Regolamento.

Tuttavia, quando è accertata, con sentenza anche non definitiva di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D.L.gs. n. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, ove il segnalante sia sottoposto al Sistema Disciplinare previsto nel Modello Organizzativo e Gestionale della Società.

12. CONSERVAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate dal Responsabile per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione o della definizione con provvedimento irrevocabile del procedimento originato dalla segnalazione.

Qualora per la segnalazione si utilizzi una linea telefonica registrata o un altro sistema di messagistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del Responsabile mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante ha facoltà di verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione tramite la propria sottoscrizione.

Se, invece, per la segnalazione è utilizzata una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messagistica vocale non registrato, la segnalazione è documentata per iscritto tramite un resoconto dettagliato della conversazione a cura del Responsabile. Anche in tal caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Infine, nel caso in cui – su richiesta del segnalante – la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Responsabile, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata dal Responsabile mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di redazione di un verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto del verbale mediante la propria sottoscrizione.

13. PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEI MODELLI DI SEGNALAZIONE

S+N provvede a pubblicare sul proprio sito web e sull'Intranet Aziendale il presente Regolamento, nonché il modello per le segnalazioni di cui all'Appendice A del presente Regolamento, con la relativa informativa privacy.

14. SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna, avvalendosi del canale di segnalazione esterna attivato dall'A.N.A.C. (disponibile al seguente link: [Whistleblowing - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 \(anticorruzione.it\)](https://www.anticorruzione.it/whistleblowing)), se, al momento della presentazione della segnalazione al Responsabile della Società, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna garantisce al Segnalante le tutele previste dal Decreto di recepimento (es. divieto di ritorsione). Per il dettaglio sull'utilizzo del canale di segnalazione esterna attivato da A.N.A.C., si rinvia al sito dell'Autorità.

15. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Infine, il Decreto di Recepimento prevede che i segnalanti possano effettuare direttamente una divulgazione pubblica, beneficiando comunque delle tutele del Decreto di recepimento (es. divieto di ritorsione) quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.